

Publicato il 02/03/2020

**N. 01018/2020 REG.PROV.CAU.
N. 00470/2020 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 470 del 2020, proposto dalla Federazione Italiana Sport Equestri – F.I.S.E., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Saverio Marini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti 9;

contro

Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Associazioni Sportive e Sociali Italiane – A.S.I., Gruppo Italiano Attacchi – G.I.A. non costituiti in giudizio;

Sport e Formazione S.S.D. A R.L. – Sef, Sport Educazione e Formazione S.S.D. A R.L. in Liquidazione - Sef Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Agate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 08339/2019, resa tra le parti, concernente annullamento, previa sospensione:

- del provvedimento AGCM prot. n. 0067267 dell'8.10.2019 notificato in data 16.10.2019 (doc. 1), con cui l'Autorità, a chiusura del procedimento A378/e, ha sanzionato FISE per mancato rispetto degli impegni resi obbligatori con delibera AGCM dell'8.6.2011, in violazione degli artt. 14 e 14-ter, commi 2 e 3, l. n. 287 del 1990, nonché per abuso di posizione dominante, in violazione dell'art. 102 T.F.U.E., condannandola al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 451.090,82, alla cessazione immediata dell'infrazione accertata, alla presentazione di una relazione circa le misure adottate al fine di eliminare l'infrazione accertata; nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenti;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di Sport e Formazione S.S.D. A R.L. – Sef e di Sport Educazione e Formazione S.S.D. A R.L. in Liquidazione - Sef Italia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2020 il consigliere Andrea Pannone;

Vista l'istanza connessa all'emergenza sanitaria;

Considerata la gravità del danno derivante dall'esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), accoglie l'appello (ricorso numero: 470/2020) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Spese compensate.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

L'ESTENSORE
Andrea Pannone

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO